



CIRCOLARE 2/D

Roma, 22 gennaio 2009

Protocollo: 6291/R.U.

Rif.: Prot. del

Allegati:

Alle Direzioni Regionali  
LORO SEDI

Agli Uffici delle Dogane  
LORO SEDI

E, p.c:

All'Area Centrale Verifiche e Controlli  
Tributi Doganali e Accise - Laboratori  
Chimici

All'Area Centrale Tecnologie per  
l'Innovazione  
SEDE

Al Ministero dell'Economia e delle  
Finanze - Dipartimento delle Finanze  
Direzione del Federalismo fiscale  
ROMA

OGGETTO: Energia Elettrica – Modalità di versamento dell'addizionale sui consumi dell'energia elettrica di cui all'art. 6 del D.L. 28.11.1988 n. 511 convertito con modificazioni nella legge 27 gennaio 1989 n. 20 e s.m. - Rateizzazioni di acconto diverse a favore dei Comuni.

In relazione alle modalità di versamento dell'addizionale sui consumi di energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. 28.11.1988 n. 511 convertito, con modificazioni, nella legge 27.1.1989 n. 20 e s.m. sono state rappresentate difficoltà operative nella gestione del versamento degli acconti mensili direttamente a favore dei singoli Enti Locali.

Infatti, per il versamento dell'addizionale in esame trovano applicazione le disposizioni dell'art. 56 del D. Lgs. n. 504/1995 – in forza dell'estensione contenuta nell'art. 60 dello stesso Decreto – in base alle quali un soggetto, che procede alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori finali, nel caso in cui, per un singolo Comune, riesca a perfezionare contratti di

fornitura di energia elettrica con pochissimi clienti ovvero con uno solo, deve versare l'addizionale in questione in rate di acconto mensili, ripetendo alle previste scadenze versamenti di modesta entità.

Tale incombenza si ripete per ogni altro nuovo Comune raggiunto.

La soluzione per evitare le conseguenze negative generate dalla letterale applicazione delle disposizioni del co. 1 dell'art. 56 del T.U.A., è stata individuata nel consentire il versamento anticipato, in un'unica soluzione, a favore dell'Ente Locale, del totale delle rate di acconto dovute a titolo di addizionale, avvalendosi della facoltà prevista dal medesimo art. 56, co. 2, in base alla quale l'Amministrazione finanziaria può prescrivere rateizzazioni in acconto diverse sulla base dei dati tecnici e contabili disponibili.

Sul punto sia il Dipartimento delle Finanze - Direzione del Federalismo Fiscale, che l'A.N.C.I. si sono espressi favorevolmente.

Pertanto si dispone che gli Operatori, qualora si trovino nella condizione di dover versare rate di acconto a titolo di addizionale di modesta entità, possano richiedere all'Ufficio territorialmente competente in relazione ad ogni singolo Comune l'autorizzazione al versamento anticipato, in un'unica soluzione, del totale delle rate di acconto dovute a titolo di addizionale, salvo conguaglio da effettuarsi nei modi di rito.

Tale procedura può essere accordata in via generale qualora l'andamento dei consumi rimanga costantemente di modesta entità, comportando il versamento di rate di acconto di piccola entità.

Le Direzioni Regionali sono invitate a dare la massima diffusione ai contenuti della presente, vigilando sulla corretta osservanza delle relative disposizioni non mancando di segnalare eventuali problemi applicativi.

La presente Circolare è stata sottoposta all'esame del Comitato strategico e di indirizzo permanente, che ha espresso parere favorevole nella seduta del 17.11.2008.

*Il Direttore dell'Area Centrale*  
Ing. Walter De Santis